PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE, ANCHE ZOOTECNICHE, NONCHÉ DELLE COOPERATIVE AGRICOLE E DEI CONSORZI AGRARI

tra:

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
le ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE DI CATEGORIA
la FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE S.C.
la FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI S.C.A.

Premessa

Allo scopo di conseguire le finalità di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e garantendo in ogni caso l'attività di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1135 del 6 luglio 2015 ha approvato uno schema di accordo di programma per la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, anche zootecniche, e nelle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, convertito con l. 35/2012, con riferimento prioritario agli imballaggi costituiti dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari.

L'accordo di programma è stato sottoscritto all'inizio del 2016 tra la Provincia, la Federazione trentina della cooperazione s.c., la Federazione provinciale allevatori s.c.a. e le organizzazioni professionali agricole e associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale ed è stato trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota del Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste della Provincia di data 9 febbraio 2016, prot. n. D34/2016/63886/17-2014-1. I rifiuti contemplati nel suddetto accordo sono qui di seguito riportati:

- rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (es. rimanenze di prodotti fitosanitari, prodotti fitosanitari revocati o scaduti);
- scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione;
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari);
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio), stracci e indumenti protettivi, contaminati e non da sostanze pericolose (es. maschere protettive, tute, guanti, stracci, carta, segatura);
- rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. aghi, garze, bendaggi, e altro materiale da medicazione impiegati negli allevamenti zootecnici);
- rifiuti plastici (es. teli in nylon per pacciamatura, per copertura delle serre, degli insilati, reti e spaghi delle balle di fieno, reti antigrandine, tubi dell'irrigazione, ecc, esclusi gli imballaggi);
- medicinali non citotossici e non citostatici.

La scadenza del suddetto accordo è stata fissata a cinque anni dalla data di sottoscrizione, fatto salvo in ogni caso l'intervento di modifiche normative a livello statale e provinciale che ne dovessero imporre la revisione o comportare la decadenza.

A seguito di recenti contatti con alcune realtà del comparto agricolo trentino è emersa la necessità di provvedere ad un aggiornamento dell'Accordo in oggetto al fine di inserire ulteriori specifiche tipologie di rifiuti ritenute di particolare interesse ancorché esse non siamo state sinora considerate in quanto per lo più connesse ad interventi saltuari quali sono, ad esempio, i lavori autunnali dei rinnovi colturali.

E' stata quindi valutata l'opportunità di sottoscrivere un nuovo Accordo, armonizzato con la parte quarta del d.lgs. 152/2006, mediante il quale possano essere introdotte nuove tipologie di rifiuti con conseguente azione di prevenzione nei confronti di eventuali comportamenti inadeguati da parte sia degli imprenditori agricoli che dei soggetti ai quali essi fanno riferimento per il loro smaltimento o avvio a recupero.

I rifiuti prodotti nel corso dell'attività agricola trovano riscontro nell'allegato D al d.lgs. 152/2006, in via generale, all'interno della categoria 02, sottocategoria 02.01 del predetto elenco "rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acqua coltura, selvicoltura, caccia e pesca". Tuttavia alcune tipologie di rifiuti aventi origine specifica condivisa con altre attività produttive ovvero la cui raccolta viene gestita all'interno di specifici circuiti organizzati a norma di legge, vengono inquadrati all'interno di altre categorie (es. oli minerali della categoria 13 "Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)" e imballaggi nella categoria 15 "Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)").

Con riferimento specifico ai rifiuti costituiti dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, si precisa che – benché spetti al singolo produttore l'individuazione del codice da attribuire al rifiuto prodotto – gli stessi integrano la fattispecie degli imballaggi primari, in quanto utilizzati per contenere il prodotto (nello specifico il fitofarmaco). Conseguentemente il codice di riferimento dovrà essere ricercato all'interno della categoria 15 del predetto elenco "Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)".

Posto che i contenitori sono a contatto con i prodotti impiegati nei trattamenti fitosanitari, i primi assumono di conseguenza il medesimo indice di pericolosità dei secondi. Pertanto i contenitori vuoti vanno individuati con la voce specifica *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze* (codice CER 150110*) presente nella categoria di riferimento (15) quando il prodotto fitosanitario viene dichiarato pericoloso dalla casa produttrice. Diversamente, quando cioè i prodotti fitosanitari non sono dichiarati pericolosi, i contenitori vanno individuati con le restanti voci specifiche presenti nella categoria di riferimento (15) a seconda del materiale di cui sono costituiti (es. CER 15.01.02 – *imballaggi in plastica*, CER 15.01.04 – *imballaggi metallici*, ecc.).

Con riferimento invece ai rifiuti a potenziale rischio infettivo derivanti dal trattamento e la prevenzione delle malattie degli animali, essi sono individuati all'interno della categoria 18, sottocategoria 18.02 "rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali" del predetto elenco e agli stessi è attribuito il codice CER 18.02.02* "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni". La condizione di potenziale rischio infettivo si concretizza, secondo la definizione fornita all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, (Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) nei rifiuti che:

- "3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
- 3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi".

In base a quanto stabilito dall'articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, in generale i soggetti, enti o imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi e quelli che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui debbono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti gestiti. Tuttavia, il successivo comma 1-bis dello stesso articolo esclude dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, oltre ai soggetti che sono obbligati ad aderire al Sistema SISTRI o che vi aderiscono su base volontaria, anche le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate direttamente dagli enti e imprese produttori iniziali. Lo stesso articolo 190 stabilisce al comma 1-ter che "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)".

Da ciò ne consegue che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, sia in relazione alla loro produzione che al loro trasporto effettuato in conto proprio, qualora aderiscano ad un circuito di raccolta organizzato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. 152/2006.

In base a quanto stabilito all'articolo 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, e a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, sono iscritti in una apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui allo stesso articolo, in base alla presentazione di una comunicazione da parte dell'interessato alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente. Nel caso in cui non ricorrano i suddetti presupposti, i soggetti di cui sopra sono tenuti all'iscrizione all'Albo in via ordinaria ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. Tuttavia il comma 19-bis dell'articolo 212 esclude da dall'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del loro conferimento nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta. Pertanto, con l'entrata in vigore del suddetto comma 19-bis, non essendo più richiesta l'iscrizione all'Albo da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile per il trasporto dei propri rifiuti all'interno del territorio provinciale ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, vengono meno anche i vincoli sui limiti quantitativi previsti dal citato comma 8 dell'articolo 212 per il trasporto dei propri rifiuti classificati pericolosi.

In base a quanto stabilito dall'articolo 193, comma 1, del d.lgs. 152/2006, il trasporto di rifiuti da parte di enti e imprese che non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al Sistema SISTRI, deve essere accompagnato da un formulario di identificazione contenente gli elementi identificativi del rifiuto, compresa la sua origine e la quantità, del produttore, del trasportatore, dell'impianto di destinazione e del percorso effettuato. Dalla lettura coordinata degli articoli 190, comma 1-ter, lettere a) e b), e 212, comma 19-bis, del d.lgs. 152/2006, si evince tuttavia che nel caso di specie, dal momento che i rifiuti in questione vengono consegnati ad un soggetto terzo nell'ambito di un circuito di raccolta itinerante organizzato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) dello stesso d.lgs. 152/2006, non si integra di fatto l'attività di trasporto così come intesa al comma 1 dell'articolo 193. Pertanto le imprese agricole, se attivano la suddetta modalità di conferimento, sono esonerate dall'obbligo di redazione all'Albo nazionale gestori ambientali e possono essere escluse dall'obbligo di redazione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli rispettivamente 212 e 193 del d.lgs. 152/2006.

Le operazioni di gestione dei rifiuti vengono svolte attraverso l'attività di raccolta organizzata con cadenze predefinite presso punti itineranti sul territorio ovvero presso i siti che sono nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o dei consorzi agrari dei quali l'imprenditore agricolo è socio. L'attività di raccolta si ritiene correttamente esercitata dai soggetti autorizzati individuati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni del comparto agricolo e zootecnico, quando attivata mediante specifici contratti di servizio da queste stipulati in nome e per conto dei propri soci o iscritti in forza dei propri poteri di rappresentanza negoziale, comunque nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia ambientale. In via ordinaria i rifiuti possono pertanto essere trasportati dalla sede aziendale al punto di raccolta senza ulteriori adempimenti amministrativi a carico dell'agricoltore, se non l'obbligo di portare sul mezzo di trasporto, ai fini dei controlli su strada, copia del contratto di servizio stipulato dalla organizzazione od associazione dei quali egli è iscritto o è socio.

In taluni casi, quale ad esempio la raccolta degli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari, si dovranno in ogni caso seguire le puntuali indicazioni fornite direttamente dal gestore del servizio di raccolta (es. sigillatura e numerazione identificativa dei sacchi dedicati).

Considerato che:

- la gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole, anche zootecniche, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari anche quando applicano il regime di cui all'articolo 28 del d.l. 5/2012, è assoggettata alla disciplina stabilita dalla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- ~ l'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006 definisce come "produttore di rifiuti" "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)";
- ~ l'articolo 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. 152/2006 definisce come "circuito organizzato di raccolta" il "sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti (...) organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, (...). All'accordo di programma (...) deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo (...)";
- ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del d.lgs. 152/2006, gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti sono, in via primaria, a carico del produttore che li consegna ad un raccoglitore autorizzato o ad altro soggetto autorizzato che effettua le operazioni di smaltimento/recupero;
- ~ in merito alla classificazione dei rifiuti, l'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che "ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi";
- ~ ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera *a*), del d.lgs. 152/2006, i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., sono classificati *rifiuti speciali*;
- ~ ai sensi dell'articolo 2135 c.c. "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
 - Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge";

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", si considerano altresì imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;
- dalla lettura coordinata dei commi 4 e 5 dell'articolo 184 del d.lgs. 152/2006 e della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2001, ai fini dell'applicazione dell'elenco dei rifiuti conformemente alle direttive europee, sono considerati "pericolosi" i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco "*", nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della stessa parte quarta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: "tossico", "nocivo", "irritante", "infettivo", ecc.);
- a commento dell'elenco europeo dei rifiuti riportato all'allegato D al d.lgs. 152/2006, al punto 2 viene stabilito che "Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso 'assoluto' (si vedano le tipologie di rifiuto dell'allegato D contrassegnate con asterisco "*" che non hanno una corrispettiva voce "specchio" non pericolosa), esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione";
- ~ l'elenco del citato allegato D riporta i diversi tipi di rifiuti contrassegnati da un codice a tre coppie di cifre, delle quali la prima che identifica i rifiuti dallo 01 al 12 e dal 17 al 20 in base alla fonte di produzione, dal 13 al 16 per i casi residuali;
- è opportuno, nello spirito della semplificazione e della razionalizzazione nella gestione dei rifiuti consentite dalla normativa vigente, confermare le semplificazioni introdotte nel d.lgs. 152/2006 dall'articolo 11 del d.l. 101/2013 convertito con l. 125/2013, previste per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che aderiscono ad un "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. 152/2006; esse riguardano:
 - la possibilità di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico previsto dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 con la conservazione per tre anni del documento di conferimento dei rifiuti pericolosi rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato;
 - l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 per il trasporto dei propri rifiuti all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato;

- l'articolo 28 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e modificato dall'articolo 52, comma 2-ter, lettere a) e b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto alcune semplificazioni nel d.lgs. 152/2006, relativamente alla movimentazione aziendale e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole;
- in particolare il comma 1 del citato articolo 28 inserisce all'articolo 193 "Trasporto dei rifiuti" del d.lgs. 152/2006 il comma 9-bis, il quale stabilisce che "La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo";
- in particolare il comma 2 dello stesso articolo 28 ha integrato la definizione di "deposito temporaneo" dei rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del d.lgs. 152/2006, estendendone la condizione originaria "nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" alla seguente fattispecie "o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, ...";
- applicando il regime derivante dall'articolo 28 del decreto legge 5/2012, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole può essere quindi considerata la sede della cooperativa o del consorzio cui gli imprenditori agricoli sono associati, mentre tutte le fasi di gestione di detti rifiuti effettuate dall'agricoltore prima del deposito temporaneo vengono considerate, di fatto, movimentazioni interne allo stesso luogo di produzione.

Visti:

- a) l'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede la possibilità da parte delle autorità competenti, "al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese", di stipulare appositi accordi di programma, anche con le associazioni di categoria, per "l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti";
- b) l'articolo 11, comma 5, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, il quale stabilisce che la Giunta provinciale può stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con le imprese presenti sul mercato o con le associazioni di categoria per assicurare il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti nel territorio provinciale;

le parti sopra denominate convengono quanto segue

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Premesse)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma e costituisce il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 (Oggetto, finalità e contenuti dell'accordo)

- 1. Il presente accordo ha per oggetto la gestione dei rifiuti prodotti dagli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (di seguito *articolo 1, comma 1, del d.lgs. 228/2001*), anche quando applicano il regime previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e modificato dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito *articolo 28 del d.l. 5/2012*), nonché il loro conferimento al servizio di raccolta itinerante organizzato in applicazione del presente accordo e convenzionato con le loro organizzazioni professionali agricole di rappresentanza e associazioni di categoria del comparto agricolo e zootecnico.
- 2. La finalità del presente accordo è quella di razionalizzare e semplificare gli oneri amministrativi a carico degli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, anche quando applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, operanti sul territorio provinciale, nelle procedure di gestione dei propri rifiuti, favorendone la raccolta differenziata nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo in ogni caso l'efficacia dei controlli pubblici sulla tracciabilità dei rifiuti prevista dalle norme vigenti.
- 3. Il presente accordo di programma ha come obiettivo l'organizzazione di un sistema di raccolta incentrato sul conferimento diretto da parte degli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, anche quando applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, dei propri rifiuti ad un soggetto espressamente individuato dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di categoria, e regolarmente autorizzato ai sensi delle norme vigenti alla raccolta e trasporto dei rifiuti conto terzi.

Articolo 3 (Impegni della Provincia autonoma di Trento)

- 1. Ai fini del presente accordo le articolazioni della Provincia autonoma di Trento, per quanto di loro rispettiva competenza, si impegnano a:
 - a) garantire l'informazione agli utenti nonché al personale addetto al controllo e alla vigilanza circa gli obiettivi, le norme e le indicazioni operative contenute nel presente accordo;
 - b) adottare, nel rispetto delle norme vigenti e del presente accordo di programma, le necessarie misure di controllo

Articolo 4

(Impegni delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di categoria)

- 1. Le organizzazioni professionali agricole e le associazioni del comparto agricolo e zootecnico affidano l'organizzazione del servizio di raccolta itinerante dei rifiuti oggetto del presente accordo, facendosene garanti, a soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 per le categorie di raccolta specifiche corrispondenti al servizio svolto, mediante specifici contratti di servizio stipulati in nome e per conto dei propri soci o iscritti in forza dei propri poteri di rappresentanza negoziale.
- 2. Le organizzazioni professionali agricole e le associazioni del comparto agricolo e zootecnico si impegnano a promuovere la diffusione e la formazione professionale degli utenti del presente accordo circa gli obiettivi, le norme e le indicazioni operative in esso contenute

ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI

Articolo 5

(Adempimenti sostitutivi del registro di carico e scarico dei rifiuti)

1. Al fine degli adempimenti previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, anche quando applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, produttori iniziali dei rifiuti classificati pericolosi indicati nell'elenco allegato al presente accordo del quale fa parte integrante e sostanziale, le modalità di registrazione del registro di carico e scarico dei rifiuti rilasciato dal soggetto che provvede alla loro raccolta nell'ambito di un circuito organizzato ai sensi del presente accordo.

Articolo 6 (Adempimenti per il deposito temporaneo dei rifiuti)

- 1. Il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al presente accordo deve essere effettuato separatamente per ciascuna tipologia di rifiuto utilizzando, laddove resi disponibili, gli eventuali specifici contenitori messi a disposizione dal gestore del circuito organizzato per la raccolta. In particolare:
 - è fatto obbligo di raggruppare i rifiuti separatamente per singole tipologie; i contenitori per il loro stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti ed in particolare alle loro caratteristiche di pericolosità;
 - II) per il deposito di rifiuti liquidi devono essere utilizzati appositi contenitori rigidi a tenuta, in metallo o plastica a seconda delle caratteristiche chimiche dei rifiuti, provvisti di intercapedine o di bacino di contenimento di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto, nonché accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza. In particolare ogni tipo di olio deve essere stoccato separatamente evitando miscele con altri liquidi esterni e i contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi;
 - III) nel caso dei rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (CER 18.02.02*), devono essere utilizzati apposti contenitori rigidi per oggetti pungenti/taglienti, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in materia di gestione dei rifiuti sanitari.

Articolo 7 (Adempimenti documentali per il trasporto)

- 1. Al fine degli adempimenti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali dei rifiuti indicati nell'elenco allegato al presente accordo del quale fa parte integrante e sostanziale, il formulario di identificazione per il trasporto è sostituito da copia del contratto di servizio stipulato, in forza dei propri poteri di rappresentanza negoziale, in loro nome e per loro conto dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di categoria delle quali sono soci o iscritti, con il gestore del circuito organizzato di raccolta.
- 2. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo, anche zootecnico, di cui all'articolo 2135 del codice civile:
 - tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo dei rifiuti e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri;
 - dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio e che applica il regime previsto dall'articolo 28 del d.l. 2/2012, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Nei casi previsti dal presente comma l'imprenditore agricolo non è pertanto tenuto agli adempimenti documentali di cui al comma 1.

Articolo 8 (Conservazione ed esibizione dei documenti ambientali)

- 1. Ai fini della validità del presente accordo, gli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, anche quando applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, sono tenuti a conservare i documenti di conferimento di detti rifiuti rilasciati dal soggetto gestore che provvede alla loro raccolta nell'ambito del circuito organizzato ai sensi del presente accordo.
- 2. I documenti previsti dal presente accordo di programma devono essere resi disponibili in ogni momento agli organi di controllo e devono essere conservati presso la sede dell'azienda agricola o presso sua organizzazione delegata, per 3 anni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (SISTRI e Albo nazionale gestori ambientali)

- 1. Gli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, anche quando applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, produttori iniziali di rifiuti classificati pericolosi che aderiscono al presente accordo tramite le proprie organizzazioni professionali e associazioni di categoria sono esclusi dall'obbligo di aderire al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- 2. Gli imprenditori agricoli, anche zootecnici, di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative agricole e i consorzi agrari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, anche quando applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, produttori iniziali di rifiuti che aderiscono al presente accordo tramite le proprie organizzazioni professionali e associazioni di categoria, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 2012 del d.lgs. 152/2006. Non essendo richiesta l'iscrizione all'Albo a seguito dell'adesione al presente accordo, non sussistono altresì vincoli in merito ai limiti quantitativi di rifiuti trasportati all'interno del territorio provinciale.

Articolo 10 (Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo di programma è valido per la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione. Viene comunque fatto salvo l'intervento di modifiche normative a livello statale e provinciale che ne dovessero imporre la revisione o comportare la decadenza.

Articolo 11 (Attuazione dell'accordo)

1. Le organizzazioni professionali agricole e le associazioni del comparto agricolo e zootecnico firmatarie del presente accordo ne danno attuazione attraverso specifici contratti di servizio, anche in forma circoscritta ad un numero limitato di rifiuti rispetto all'elenco allegato, tra le medesime, in forza dei propri poteri di rappresentanza negoziale, in nome e per conto dei propri iscritti o associati, in qualità di produttori dei rifiuti, e le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto. Dette imprese devono essere in regola con le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, compresa l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Lì,

Letto, approvato e sottoscritto

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ugo Rossi – Presidente	
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRENTO	
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	
ASSOCIAZIONE CONTADINI TRENTINI	
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO	
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE S.C.	
FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI S.C.A.	
A.C.L.I. TERRA	

ALLEGATO

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELL'ACCORDO

RIFIUTI PERICOLOSI		
Descrizione del rifiuto	Codice C.E.R.	
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (rimanenze di prodotti fitosanitari, prodotti fitosanitari revocati o scaduti)	02.01.08*	
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	13.02.04*	
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	13.02.05*	
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	13.02.06*	
Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	13.02.07*	
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13.02.08*	
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari)	15.01.10*	
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (es. maschere protettive, tute, guanti, stracci, carta, segatura)	15.02.02*	
Filtri dell'olio	16.01.07*	
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. aghi, garze, bendaggi, e altro materiale da medicazione impiegati negli allevamenti zootecnici)	18.02.02*	
RIFIUTI NON PERICOLOSI	l	
Descrizione del rifiuto	Codice C.E.R.	
Scarti di tessuti vegetali (radici e ceppaie espiantate, prive di terra e corpi estranei)	02.01.03	
Rifiuti plastici (es. teli in nylon per pacciamatura, per copertura delle serre, degli insilati, reti e spaghi per le balle di fieno, teli antipioggia, reti anti-insetto, reti e cappucci protettivi antigrandine, tubi e manichette dell'irrigazione e relativi supporti, grippes, tessuti per florovivaismo, strisce porta fragole, corde per legare le serre, ecc, ad esclusione degli imballaggi)	02.01.04	
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02 (es. guanti in lattice/nylon monouso non contaminati da sostanze pericolose)	15.02.03	
Imballaggi in materiali misti (compresi i film plastici per imballaggio riconosciuti come tali dal CONAI)	15.01.06	
Cemento (es. pali e traverse in cemento per il sostegno degli impianti, rotti e/o usurati, ancore in cemento)	17.01.01	
Legno (es. pali e traverse in legno per il sostegno degli impianti, rotti e/o usurati)	17.02.01	
Ferro e acciaio (es. traversine metalliche per il sostegno degli impianti, ancore metalliche, grippes)	17.04.05	
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17.09.04	
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07 (medicinali non citotossici e non citostatici)	18.02.08	